



IGIENE URBANA  
SERVIZIO DI PUBBLICA UT

## **INDECAST s.r.l.**

Via Gerra, 17 - 46043 - Castiglione delle Stiviere  
(Provincia di Mantova)  
P. I.V.A. e C.F. 01304660200

procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 50 del 2016  
in combinato con l'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020  
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016

**FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI ED AFFINI E SERVIZI CONNESSI PER LE  
FARMACIE DELLA SOCIETA' INDECAST SRL  
LOTTO 1 (fornitura principale) – LOTTO 2 (fornitura secondaria)**

**CIG LOTTO 1: 877018599B**

**CIG LOTTO 2: 8770247CC4**

**F.A.Q. (Frequently Asked Questions) su CSA**  
**ore 13:00 - venerdì 02 luglio 2021**

**Scadenza presentazione delle offerte: ore 12:00, lunedì, 12 luglio 2021**

Prima di presentare un quesito si prega di esaminare le risposte ai quesiti precedenti al fine di accertarsi che la soluzione non sia già disponibile.

La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti la cui risposta è reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle norme vigenti, nel bando o nel disciplinare di gara e la cui definizione non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo.

-----

**Quesiti dall'1 al 5 del 30 giugno 2021**

- 1) si chiede l'importo delle spese di pubblicazione ad esclusivo carico dell'aggiudicatario del lotto 1 in quanto nel CSA all'art. 11 viene indicata la cifra di € 1875, mentre nel disciplinare all'art. 23.2.3 si indica la cifra di € 5000. si richiede pertanto l'indicazione dell'importo corretto;

**Risposta 1)**

euro 1.875 sono i costi sostenuti per la pubblicazione del bando;

euro 5.000 sono i costi totali (pubblicazione bando € 1875 + pubblicazione esito gara), i costi di pubblicazione esito gara saranno ripartiti proporzionalmente sugli o e aggiudicatari dei due lotti.

- 2) In merito a quanto previsto dall'art. 19 comma 2 del CSA: " E' fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere la fornitura anche nei casi di mancato ritardo pagamento da parte dell'amministrazione contraente per giustificato motivo, fatta salva ogni altra forma di tutele prevista dalla legge" si richiede se possa considerarsi un refuso. Se così non fosse con quale limite temporale e di importo può considerarsi valida tale clausola, che sembra porre in capo all'aggiudicatario un rischio di credito indeterminato ed appare non in linea con il principio di proporzionalità e bilanciamento degli interessi, con un aggravio eccessivo e incerto sull'operatore Economico;

**RISPOSTA 2)**

Non è un refuso, in quanto Indecast mediante affidamenti in house providing assegnati dal Comune di Castiglione, gestisce le farmacie comunali ricomprese nei servizi pubblici, per i quali si rimanda alle normative di settore, e più precisamente alle modalità organizzative dei servizi pubblici locali.

Di seguito riteniamo opportuno illustrare il significato del termine "giustificato motivo":

La definizione di giustificato motivo è strettamente legata al concetto di sopravvenienza, con la conseguenza che la costruzione del giustificato motivo debba essere identificata con un accadimento futuro rispetto al tempo della conclusione del contratto.

In tale ottica, il giustificato motivo consisterebbe in un fatto successivo alla conclusione del contratto che, nella sostanza, alteri, principalmente nel suo aspetto economico, l'assetto degli interessi dei contraenti così come programmato dal contratto stesso, senza che l'alterazione fosse prevedibile al tempo dell'atto.

Inoltre il giustificato motivo è costituito da un comportamento estremamente grave, tale da interrompere ogni legame di fiducia che dovrebbe invece sussistere tra le parti. La «giusta causa» è dunque un evento sopravvenuto, imputabile al dolo (ossia alla malafede) o alla grave colpa (negligenza, imprudenza o imperizia) di una delle due parti, che consente di risolvere ogni rapporto in essere tra le stesse.

- 3) A seguito ricevimento Vs risposta al Ns quesito relativo alla richiesta di fornire prodotti con data di scadenza non inferiore a 6 mesi rispetto alla data di avvenuta consegna, si precisa che l'impostazione richiesta, seppure auspicata, non può essere soddisfatta dal mercato. Si ricorda che la validità dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva e le penalità sulla scadenza dei prodotti oltre all'eventuale risarcimento dei danni generano un eccessivo rischio sull'OE. Tale clausola contravviene al principio di proporzionalità gravando eccessivamente solo sull'aggiudicatario. Si auspica pertanto di riuscire a realizzare una collaborazione adeguata agli scopi perseguiti e finalizzata alla realizzazione degli interessi reciproci consentendo, in caso di prodotti con data di validità inferiore ai 6 mesi, il ritiro del prodotto non venduto ed ancora vendibile emettendo relativa nota di credito. Ciò consentirebbe alle farmacie di fornire tempestivamente al cliente/utente sempre la migliore soluzione disponibile sul mercato;

**RISPOSTA 3)**

Si ribadisce quanto già indicato nella risposta alla [faq richiamata](#).

- 4) in riferimento all'art. 13 del CSA punto 4, di seguito indicato "4. In particolare, nell'eventualità di consegne mancanti di uno o più prodotti richiesti, senza giustificato motivo o causa di forza maggiore, quali prodotti non trattati, produttore sprovvisto etc. sarà applicata una penale pari a 5 (cinque) volte il prezzo dei prodotti mancanti."

Si chiede se tale previsione possa considerarsi un refuso, in quanto pone a carico dell'OE un eccessivo aggravio e rischio in quanto la disponibilità dei prodotti dipende da tutta la filiera del settore. Tale clausola contravviene al principio di proporzionalità gravando esclusivamente sull'OE aggiudicatario e creando uno sbilanciamento del rapporto. Si auspica, pertanto, di riuscire a realizzare una collaborazione adeguata agli scopi perseguiti e finalizzata alla realizzazione degli interessi reciproci;

**RISPOSTA 4)**

Non è un refuso.

- 5) Si chiede se possa considerarsi un refuso la richiesta di effettuare 3 consegne giornaliere per il Lotto 1. In accordo con quanto previsto dal Codice degli appalti, infatti, è necessario valutare anche l'impatto Ambientale dell'intero ciclo di Vita degli Appalti compreso l'inquinamento generato. Si richiede pertanto se sia possibile prevedere 2 consegne giornaliere al fine di soddisfare le esigenze della clientela delle farmacie per entrambi i lotti di fornitura. Tale previsione consentirebbe di raggiungere l'obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il «decoupling» (la dissociazione tra

sviluppo economico e degrado ambientale), rappresentando una soluzione votata all'efficienza, alla sostenibilità ed alla riduzione degli impatti ambientali della logistica.

**RISPOSTA 5)**

**Non è un refuso, si conferma che l'art. 5 comma 1 del CSA, solo per il lotto 1 sono richiesti almeno 3 rifornimenti giornalieri, da concordare con le Direttrici delle farmacie, per sei giorni alla settimana.**